



## **COMUNICATO UFFICIALE N.210** **Stagione Sportiva 2018/2019**

Si trasmettono, in allegato, i C.U. della F.I.G.C. dal N.141/AA al N.144/AA, inerenti provvedimenti della Procura Federale.

**PUBBLICATO IN ROMA IL 31 GENNAIO 2019**

IL SEGRETARIO GENERALE  
(Massimo Ciaccolini)

IL PRESIDENTE  
(Cosimo Sibilia)

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CASELLA POSTALE 2450

## COMUNICATO UFFICIALE N. 141/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 65 pfi 18/19 adottato nei confronti del Sig. Vincenzo ESPOSITO e della società A.S.D. LEONI FUTSAL CLUB ACERRA avente ad oggetto la seguente condotta:

VINCENZO ESPOSITO, all'epoca dei fatti Dirigente della A.S.D. Leoni Futsal Club Acerra, in violazione dell'art. 1 bis, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, per essersi disinteressato, in occasione della gara di Calcio a Cinque Serie C1, *A.S.D. Leoni Futsal Club Acerra – A.S.D. Futsal Parete*, disputata il 13/01/2018, sebbene unico dirigente della A.S.D. Leoni Futsal Club Acerra presente, della aggressione perpetrata da una dozzina di sostenitori della A.S.D. Leoni Futsal Club Acerra, fra cui alcuni a volto coperto ed uno armato di un casco per motociclo, ai danni dei calciatori della società ospitata A.S.D. Futsal Parete, non intervenendo a difesa dei tesserati della società ospitata, non ponendo in essere alcun comportamento mirante alla cessazione dell'aggressione o al soccorso degli infortunati, eventualmente contattando la forza pubblica che invece veniva richiesta dai Commissari di Campo, anzi preoccupandosi unicamente di richiedere all'arbitro che si disputasse la gara nonostante alcuni calciatori della A.S.D. Futsal Parete fossero infortunati per le lesioni dolose riportate e regnasse un clima inidoneo alla disputa di una gara di calcio;

A.S.D. LEONI FUTSAL CLUB ACERRA, per responsabilità oggettiva, ai sensi dell'art. 4, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società alla quale apparteneva il soggetto avvisato al momento della commissione dei fatti e, comunque, nei cui confronti o nel cui interesse era espletata l'attività sopra contestata;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32 *sexies* del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Vincenzo ESPOSITO e dal Sig. Giuseppe GHERARDI, in qualità Presidente e legale rappresentante, per conto della società A.S.D. LEONI FUTSAL CLUB ACERRA;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 8 mesi di inibizione per il Sig. Vincenzo ESPOSITO e di € 350,00 (trecentocinquanta/00) di ammenda per la società A.S.D. LEONI FUTSAL CLUB ACERRA;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

**Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.**

**IT 50 K 01005 03309 000000001083**

**nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 32 *sexies* del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.**

PUBBLICATO IN ROMA IL 30 GENNAIO 2019

IL SEGRETARIO  
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE  
Gabriele Gravina



# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14  
CASELLA POSTALE 2450

## COMUNICATO UFFICIALE N. 142/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 382 pf 18/19 adottato nei confronti della Sig.ra Manuela BRAGA e della società S.S.D. TOP FIVE S.R.L. avente ad oggetto la seguente condotta:

MANUELA BRAGA, all'epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante della società SSD Top Five srl, in violazione di cui all'art. 10 comma 3 bis del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione al punto A5) del Comunicato Ufficiale n. 1067 del 22.06.2017 della Lega Nazionale Dilettanti - Divisione Calcio a 5, per non aver provveduto a depositare, entro il termine del 15.07.2017 la fideiussione e, comunque, per non aver adottato idonee misure volte all'effettuazione dei predetti incombenzi;

S.S.D. TOP FIVE S.R.L., per responsabilità diretta, ai sensi dell'art. 4, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società di cui la Sig.ra Manuela Braga era legale rappresentante al momento dei fatti contestati;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32 *sexies* del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dalla Sig.ra Manuela BRAGA in proprio e, in qualità di legale rappresentante, per conto della società S.S.D. TOP FIVE S.R.L.;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 20 giorni di inibizione per la Sig.ra Manuela BRAGA e di € 66,00 di ammenda per la società S.S.D. TOP FIVE S.R.L.;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

**Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.**

**IT 50 K 01005 03309 000000001083**

**nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 32 *sexies* del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.**

PUBBLICATO IN ROMA IL 31 GENNAIO 2019

IL SEGRETARIO  
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE  
Gabriele Gravina

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14  
CASELLA POSTALE 2450

## COMUNICATO UFFICIALE N. 143/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 372 pf 18/19 adottato nei confronti della società A.S.D. NOCERINA 1910 avente ad oggetto la seguente condotta:

A.S.D. NOCERINA 1910, per responsabilità diretta, ai sensi dell'art. 4, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, per i fatti contestati al proprio Presidente e legale rappresentante all'epoca dei fatti, Sig. Bruno Iovino, relativi al deposito della fideiussione prevista dal punto A5) del C.U. n° 159 del 04.06.2018 della L.N.D. – Dipartimento Interregionale;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32 *sexies* del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Bruno Iovino, in qualità di legale rappresentante, per conto della società A.S.D. NOCERINA 1910;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di € 667,00 di ammenda per la società A.S.D. NOCERINA 1910;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

**Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.**

**IT 50 K 01005 03309 000000001083**

**nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 32 *sexies* del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.**

PUBBLICATO IN ROMA IL 31 GENNAIO 2019

IL SEGRETARIO  
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE  
Gabriele Gravina



# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14  
CASELLA POSTALE 2450

## COMUNICATO UFFICIALE N. 144/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 173 pfi 18/19 adottato nei confronti del Sig. Germano PANNI e della società U.S.D. VOLUNTAS CALCIO avente ad oggetto la seguente condotta:

GERMANO PANNI, tesserato FIGC, in violazione dell'art. 1 bis, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione all'art. 7, comma 9, dello Statuto Figc, in ragione della detenzione del Sig. Panni di partecipazioni societarie della società Sporting Brescia SSD, pur essendo presidente della Soc. U.S.D. Voluntas Calcio;

U.S.D. VOLUNTAS CALCIO, per responsabilità diretta ai sensi dell'art. 4 comma 1 del Codice Giustizia Sportiva in quanto società per la quale è tesserato il sig. Germano Panni in qualità di Presidente;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32 *sexies* del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Germano PANNI in proprio e, in qualità di legale rappresentante, per conto della società U.S.D. VOLUNTAS CALCIO;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 30 giorni di inibizione per il Sig. Germano PANNI e di € 200,00 di ammenda per la società U.S.D. VOLUNTAS CALCIO;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

**Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.**

**IT 50 K 01005 03309 000000001083**

**nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 32 *sexies* del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.**

PUBBLICATO IN ROMA IL 31 GENNAIO 2019

IL SEGRETARIO  
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE  
Gabriele Gravina